

Avv. AURELIO ANDRETTA

TERRE ABBANDONATE

Art. 1

Agli effetti delle norme sulla concessione delle terre incolte o insufficientemente coltivate, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n° 279, e successive modifiche ed integrazioni, può ottenere, detta concessione, anche l'Ente di sviluppo agricolo.

L'Ente provvede ad assegnare le predette terre, a coltivatori e lavoratori agricoli, singoli od associati, per la organizzazione di unità produttive idonee, per condizioni di produttività e redditività, a consentire la formazione di imprese autonome familiari, plurifamiliari o cooperative, che siano efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

Qualora non fosse possibile utilizzare le terre, ottenute in concessione per la formazione di aziende agricole, l'Ente può destinare le stesse a finalità di ricerca e sperimentazione agraria, di attività ricreative e di altra pubblica utilità.

*uu.
doffy
m.
e'*

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Andretta